REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/371 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2024

che modifica il regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'adeguamento dei valori TM_0 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO_2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 ([1]), in particolare l'articolo 14, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) A norma del regolamento (UE) 2019/631, a partire dal 2025 per calcolare gli obiettivi specifici per le emissioni per ciascun costruttore di autovetture nuove e per ciascun costruttore di veicoli commerciali leggeri nuovi devono essere utilizzate le masse di prova medie di tutte le autovetture nuove e di tutti i veicoli commerciali leggeri nuovi (valori TM_0). I valori TM_0 da utilizzare per il calcolo devono essere regolarmente adeguati alla rispettiva massa di prova media di tutte le autovetture nuove immatricolate e di tutti i veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati.

(2) I valori TM_0 per il 2025 e il 2026 sono determinati come la rispettiva massa di prova media di tutte le nuove autovetture nuove e di tutti i veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati negli anni civili 2022 e 2023. In base ai dati di monitoraggio raccolti dalla Commissione a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2019/631, la massa di prova media di tutte le autovetture nuove immatricolate negli anni civili 2022 e 2023 è risultata pari a 1 650,15 kg e la massa di prova media di tutti i veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati negli anni civili 2022 e 2023 pari a 2 161,13 kg. I valori TM_0 per il 2025 e il 2026, di cui all'allegato I, parte A, punto 6.2.1, e all'allegato I, parte B, punto 6.2.1, del regolamento (UE) 2019/631 dovrebbero pertanto corrispondere a tali valori.

(3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/631,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) 2019/631 è così modificato:

(1) nella parte A, punto 6.2.1, la voce TM_0 è sostituita dalla seguente:

«TM_0 è pari a 1 650,15 kg nel 2025 e 2026 e al valore in chilogrammi (kg) determinato conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), negli altri anni civili.»;

(2) nella parte B, punto 6.2.1, la voce TM_0 è sostituita dalla seguente:

«TM_0 è pari a 2 161,13 kg nel 2025 e 2026 e al valore in chilogrammi (kg) determinato conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), negli altri anni civili.».

([1]) GU L 111 del 25.4.2019, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/631/oj.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2024

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN